



Autorità Portuale di Livorno

REGOLAMENTO DI
FUNZIONAMENTO
DELL' AGENZIA DI LAVORO
PORTUALE TEMPORANEO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA DI LAVORO PORTUALE TEMPORANEO

La presente regolamentazione si applica all'Agenzia - promossa dall'Autorità Portuale di Livorno ai sensi dell'art 17, comma 5, legge 84/94, così come modificata dalla legge 30 giugno 2000, n. 186 - autorizzata alla fornitura di lavoro portuale temporaneo - anche in deroga all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 - alle imprese di cui agli artt. 16 e 18 della legge 84/94 autorizzate all'esecuzione delle operazioni o dei servizi portuali nel porto di Livorno.

Ai dipendenti dell'Agenzia si applica il C.C.N.L. unico dei porti.

Assunzione dei lavoratori portuali temporanei

L'Agenzia assume a tempo determinato e/o indeterminato lavoratori temporanei previa valutazione dell'Autorità Portuale circa il possesso delle competenze necessarie allo svolgimento, in autonomia e nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, delle mansioni di pertinenza della figura professionale.

I lavoratori da assumere dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- * età non inferiore ai diciotto anni;
- * idoneità fisica allo svolgimento della mansione operativa;
- * cittadinanza UE;

Classificazione dei lavoratori portuali temporanei

Ai lavoratori portuali temporanei si applica il C.C.N.L. unico dei porti secondo le modalità operative definite a livello nazionale.

Così come previsto dall'art. 24, comma 2, della legge 84/94, i lavoratori portuali temporanei sono iscritti in appositi registri tenuti dall'Autorità Portuale.

Richieste di personale

L'Agenzia avvia i lavoratori temporanei alle imprese utilizzatrici in base alle richieste di queste ultime i lavoratori temporanei svolgono la propria attività sotto la direzione ed il controllo dell'impresa utilizzatrice.

Le richieste di personale sono numeriche e possono riferirsi ad uno o più giorni, in base all'orario ordinario o a turni contrattualmente previsto.

La richiesta di lavoro temporaneo deve contenere i seguenti elementi:

- ☞ il numero dei lavoratori richiesti;
- ☞ il/i giorno/i;
- ☞ il turno;
- ☞ le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento;
- ☞ il responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- ☞ gli eventuali D.P.I. specifici richiesti;
- ☞ il luogo e l'orario delle prestazioni lavorative;
- ☞ la data, l'inizio ed il termine del contratto per le prestazioni di lavoro temporaneo.

Le richieste devono essere presentate, a cura del datore di lavoro dell'impresa autorizzata ex artt. 16 e 18 L. 84/94, o di un suo rappresentante accreditato presso l'Agenzia, secondo le seguenti modalità:

dal lunedì al venerdì

- * entro le ore 08.30 per il personale disponibile all'ufficio avviamento
- * entro le ore 10.30 per i turni: 13.30/20.00 e 14.00/18.00 dello stesso giorno
- * entro le ore 16.30 per i turni: 20.00/02.30 dello stesso giorno e 01.30/07.00, 07.00/13.30 e 08.00/18.00 del giorno successivo

il sabato ed i prefestivi

- * entro le ore 10.30 per i turni: 13.30/20.00 dello stesso giorno
- * entro le ore 16.30 per i turni: 20.00/02.30 dello stesso giorno e 01.30/07.00, 07.00/13.30 e 13.30/20.00 e 20.00/02.30 del giorno successivo

la domenica e i festivi

- * entro le ore 10.30 per i turni: 01.30/07.00, 07.00/13.30 e 08.00/18.00 del giorno successivo

Per le richieste, oltre alla forma scritta, possono essere utilizzati i seguenti sistemi di comunicazione: fax ed e-mail, purché sia stata preventivamente sottoscritta una dichiarazione di impegno della azienda utilizzatrice a riconoscere tutte le richieste provenienti da specifico n° telefonico e/o utente di posta elettronica.

Avviamento al lavoro

L'Agenzia deve assicurare con regolarità ed efficienza la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo alle imprese richiedenti. Nell'avviamento al lavoro dei lavoratori portuali temporanei si devono seguire criteri generali di imparzialità e trasparenza, in grado di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento nella fornitura di lavoro portuale temporaneo alle imprese utilizzatrici.

L'Agenzia predispone pertanto apposite rubriche di chiamata giornaliera, nelle quali dovranno essere riportate, tra l'altro, l'impresa utilizzatrice, il tipo di chiamata, le giornate complessive di avviamento nel mese e dall'inizio dell'anno per ogni lavoratore, e tutte le informazioni ritenute necessarie per la verifica da parte dell'Autorità Portuale della regolarità delle chiamate e degli avviamenti al lavoro.

L'avviamento del personale alle imprese utilizzatrici viene effettuato dalle suddette rubriche in modo sequenziale, dando priorità alle navi, per le quali si tiene conto della previsione di entrata del vettore (purché operativo) in porto, così come rilevabile dall'avvisatore marittimo. Per l'avviamento a terminal si rispetta l'ordine di presentazione delle richieste.

L'avviamento al lavoro dei lavoratori temporanei non può realizzarsi se il lavoratore non è stato formato ed informato dall'Agenzia sui rischi generici della prestazione da effettuare; l'impresa utilizzatrice non può utilizzare i lavoratori temporanei se non ha provveduto a formarli ed informarli dei rischi specifici.

Doveri dei lavoratori portuali temporanei

Il lavoratore portuale temporaneo deve svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice relativamente all'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro.

I lavoratori portuali temporanei hanno, pertanto, gli stessi obblighi, così come previsti dal C.C.N.L. unico dei porti, dei lavoratori dipendenti dalle imprese presso le quali sono avviati in relazione all'organizzazione del lavoro, agli orari, alle disposizioni di servizio, alle mansioni affidate nell'ambito della qualifica assegnata.

Ai lavoratori portuali temporanei si applicano le sanzioni disciplinari previste dal C.C.N.L. unico dei porti, che saranno comminate dall'Agenzia.

Sostituzione dei lavoratori portuali temporanei

L'impresa utilizzatrice può chiedere per scritto la sostituzione del lavoratore temporaneo nei seguenti casi:

- ↪ inosservanza delle norme di legge e regolamenti relative alla sicurezza del lavoro e delle disposizioni contenute nei documenti di sicurezza di cui all'art. 4 del D.Lvo 626/94 ed all'art. 4. del D.Lvo 272/99;
- ↪ inosservanza delle indicazioni dettate dall'impresa utilizzatrice relative al lavoro da svolgere;
- ↪ mancato rispetto dell'orario di lavoro.

La richiesta di sostituzione del lavoratore temporaneo deve essere trasmessa anche all'Autorità Portuale per le eventuali ed opportune verifiche. L'Agenzia ricevuta tale

richiesta di sostituzione, avendo/ricercando la disponibilità provvede a rimpiazzare il lavoratore, il quale può avanzare all'Agenzia richiesta motivata che si accertino le ragioni della sua sostituzione.

L'Agenzia se ritiene fondata la richiesta del lavoratore può chiedere all'Autorità Portuale di effettuare i necessari accertamenti.

Qualora l'Autorità Portuale appuri che la richiesta di sostituzione non era giustificata, l'Agenzia richiederà all'A.P. di ingiungere all'impresa utilizzatrice di retribuire le giornate di lavoro al lavoratore sostituito.

Ai lavoratori portuali temporanei sostituiti legittimamente non spetta alcun compenso o retribuzione.

Lavoratori Portuali temporanei *interinali*

L'Agenzia, qualora non abbia personale sufficiente a far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo alle imprese autorizzate per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, può rivolgersi, in qualità di impresa utilizzatrice, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

In ragione dell'esigenza delle imprese del porto di disporre di lavoratori polivalenti in grado di eseguire le mansioni loro affidate in qualità e con efficienza, oltreché in relazione alle particolari problematiche di sicurezza dell'ambiente portuale, i lavoratori portuali temporanei interinali devono aver frequentato attività formative predisposte secondo standards definiti dall'Autorità Portuale, d'intesa con l'Agenzia.

L'Autorità Portuale verifica il risultato dell'attività formativa e predispone appositi elenchi, nei quali i lavoratori portuali temporanei interinali sono iscritti solo successivamente all'accertamento positivo della "formazione di ingresso".

L'Agenzia può utilizzare soltanto lavoratori portuali temporanei interinali iscritti nei suddetti elenchi.

Pagamenti delle prestazioni

In ragione della particolare natura delle prestazioni fornite dall'Agenzia e dei vincoli normativi che presidiano l'attività dell'Agenzia, si prevede che le imprese utilizzatrici debbano versare i corrispettivi dovuti entro 30 giorni dalla data della fattura. In caso di ritardato pagamento, gli interessi di mora saranno pari a quelli previsti dal decreto legislativo 231 del 9 ottobre 2002. Qualora vi sia un ingiustificato mancato pagamento entro 60 gg dalla data fattura, l'Agenzia si astiene dal fornire prestazioni alle imprese inadempienti ed ha facoltà di richiedere all'Autorità Portuale la sospensione dell'autorizzazione ex. artt. 16 e 18 nei loro confronti.